

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 2004²,

decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica.

Minoranza (Gysin Remo, Daguet, Fässler, Genner, Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm)

^{1ter} Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica, sempre che sia stato concluso un contratto collettivo di lavoro. Il contratto collettivo deve contenere disposizioni sulla retribuzione minima, sull'orario di lavoro e sulle indennità per il lavoro domenicale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF **2004** 1403

2 FF **2004** 1411

3 RS **822.11**

